

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti

N° di prot.:
Posizione: **Uff. Att. Stud.**

Spett. le ARPAC
PEC: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Titolo V – Classe 6
Tirocinio, formazione ed attività di ricerca

A tutti i Segretari Amministrativi di Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione Convenzione n. **214/21/T** del **29/07/2021 ARPAC** (ai sensi dell'art.18 della L.196/97).

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI promuove tirocini di formazione e di orientamento, a beneficio di propri studenti, avendone facoltà in virtù dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.l. n.142 del 25 marzo 1998, attuativo dell'art.18 della L.196/1997 ed ai sensi dell'art. 7 punto d) del suddetto Decreto Interministeriale e ss.mm.ii.

Si trasmette, pertanto, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, la convenzione in oggetto, firmata digitalmente dal Delegato del Rettore all'Orientamento Prof. Roberto MARCONE.

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata a. r. Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
(dott. Nicola DELLA VOLPE)

cf

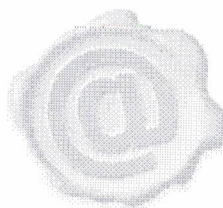
Per eventuali comunicazioni e/o
informazioni contattare:

Ufficio Attività Studentesche

Sezione Tirocini:
Sig.ra Fava Cristina– Tel.0823.274107
e-mail: cristina.fava@unicampania.it

dott.ssa Spina Melania Tel.0823.274444
e-mail: melania.spina@unicampania.it

dott. Pastore Raffaele - Tel.0823.274124
e-mail: raffaele.pastore@unicampania.it



NICOLA DELLA VOLPE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
L.VANVITELLI
Dirigente Rip. GCSS
29.07.2021 13:38:36 UTC

CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

L'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI, con sede in Caserta, 81100, Viale Lincoln n. 5, C.F. e P. I.V.A. n. 02044190615, sito web www.unicampania.it, pec protocollo@pec.unicampania.it, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. **Giovanni Francesco Nicoletti**, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 20.01.1964

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – con sede in Napoli, 80143, alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 2-6 – C.F. 07407530638 – sito web www.arpacampania.it pec direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Avv.to Luigi Stefano Sorvino, nato ad Avellino il 25/05/1964 – denominato soggetto Ospitante

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, in virtù della quale i **TIROCINI CURRICULARI sono da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea ;

VISTO il D.R. n. 870 del 25.09.2013, sottoposto a ratifica dei competenti Organi di Governo (delibere del S.A. n. 120 del 08.10.2013 e n.533 del 31.03.2015),

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, da intendersi secondo quanto definito nelle premesse, su proposta del Soggetto Promotore, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Direttore della Scuola/Dipartimento o suo delegato, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- d) le strutture del Soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

Il Soggetto Promotore si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Il Soggetto Promotore si impegna, ai sensi della vigente normativa, ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante;

- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 6

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata; a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- b) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui anche fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio);
- c) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio;
- d) a rilasciare al tirocinante, un'attestazione di avvenuto tirocinio, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti da esprimersi in tempo utile per la proroga. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

Il presente atto verrà redatto in triplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante e due al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore
Il Rettore dell'Università Vanvitelli
Giovanni Francesco Nicoletti

Il Soggetto Ospitante
Il Direttore Generale ARPAC
Avv. Luigi Stefano Sorvino